

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4275 del 01/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4452 del 01/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 30/01/2024, acquisita al Prot. Com.le 12702 e da Arpae al PG/2024/18924, da FIORINI INDUSTRIES S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 26056 del 01/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/40578, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che, a seguito di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 30/04/2024 la Ditta ha caricato sulla Piattaforma SUAPER la documentazione integrativa richiesta, ma per problema tecnico la stessa è stata acquisita al Prot. Com.le 70115 del 31/05/2024 e da Arpae al PG/2024/100983;

**Atteso** che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 84152 del 02/07/2024, acquisita la PG/2024/121654, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“(…) Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 24/01/2024 da cui si evince che l'attività svolta presso lo stabilimento di via Zampeschi, 119 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma*

quanto già prescritto nell'allegato C – Impatto acustico - della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851.”;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 01/08/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto**;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Dato atto** che, secondo quanto disposto dalla citata Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, in assenza del Dirigente il Titolare di Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” firma tutti gli atti di competenza e gli atti relativi alle autorizzazioni ambientali di competenza dei titolari di incarichi di funzione privi di delega o assenti;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto Michele Maltoni non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del**

**18/12/2015** ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015.
- 3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per la Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

Il Titolare di Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia”  
Ing. Michele Maltoni

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/2015 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2021 prot. 57163;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4650 del 21/09/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2021 prot. 98592;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5653 del 04/11/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/11/2022 prot.127696.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- ampliamento dello stabilimento mediante acquisizione degli spazi precedentemente utilizzati da altre due aziende, ottenendo pertanto l'esclusivo utilizzo del 100% dell'edificio ubicato in via Zampeschi 119;
- negli spazi acquisiti saranno installate le nuove attività e relative emissioni:
  - nuove emissioni E25, E26, E34 e E35 derivanti da operazioni di saldatura non inox;
  - nuove emissioni E27 e E28 derivanti da operazioni di taglio laser di ferro e acciaio inox;
  - nuova emissione E29 derivante da operazioni di taglio al plasma;
- saldatura inox:
  - effettuazione di saldatura inox anche nelle postazioni collegate alla emissione autorizzata E23, in modifica della stessa;
  - aumento dei consumi di materiale di apporto;
- acquisizione delle emissioni E30, E31, E32, E33, precedentemente autorizzate ad altra azienda, relative a quattro caldaie (2,326 kWt cad., a metano) che costituiscono un singolo impianto termico civile ai sensi della definizione di cui all'art 283 comma 1 lettere a. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- aumento dei tempi di funzionamento degli impianti di verniciatura e dei forni di asciugatura e polimerizzazione da 8 h/giorno a 12 h/giorno (incremento del 50%), ovvero delle emissioni da E1 a E3, da E5 a E7, da E9 a E20;
- emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14 autorizzate ai sensi dell'art. 275 (emissioni di COV) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - modifica dell'attività principale in base all'art. 275 (emissioni di COV) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte V, dall'attuale punto 6.3 "Finitura di autoveicoli (> 0,5 t/anno)" al punto 8 "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli [...] ≤ 15 t/anno", poiché non è più prevista l'attività di finitura autoveicoli;
  - modifica del consumo massimo teorico di solventi (art. 268 comma 1. lettera pp) da 6,2 t/anno attualmente autorizzati a 9,3 t/anno (incremento del 50%, proporzionale all'incremento dei tempi di funzionamento degli impianti di verniciatura), con redistribuzione dei consumi massimi di prodotti vernicianti suddivisi tra vernici a solvente, vernici all'acqua e solvente per pulizia degli impianti e delle attrezzature di verniciatura;

- ridenominazione della emissione E8 "RISCALDAMENTO AMBIENTALE (290 kW, a metano)" in ET1 "RISCALDAMENTO AMBIENTALE (290 kW, a metano)";
- inserimento di due nuovi impianti termici ad uso civile, da cui le nuove emissioni ET2 "Caldaia per riscaldamento uffici e acqua sanitaria (150 kW, a metano)" e ET3 "Caldaia per riscaldamento uffici e acqua sanitaria (150 kW, a metano)".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/28966 del 14/02/2024, aggiornata in data 04/06/2024 PG/2024/102796, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2024/28981 del 14/02/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 22/02/2024 prot. n. 48879, acquisita al prot. PG/2024/34965 del 22/02/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato: *"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 31/01/2024 ns. prot. 0025692/2024, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole"*.

Con nota PG/2024/126610 del 10/07/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*"omissis..."*

#### **Nuove EMISSIONI**

##### **EMISSIONE E27: LASER TUBO DUCCOLI**

*La zona di taglio è compartimentata e in aspirazione (il punto di taglio è sempre il medesimo perché il sistema di movimentazione è pensato per ruotare i tubi e i profilati) e i fumi sono convogliati fino ai filtri.*

##### **EMISSIONE E28: LASER PIANO EAGLE**

*Il corpo macchina ospita un sistema predisposto per l'aspirazione dei fumi formati durante il processo di taglio. L'aspirazione è realizzata inferiormente alla zona di taglio, suddivisa in varie sezioni aspiranti che vengono attivate in relazione alla posizione di taglio. Il sistema di estrazione comprende serrande di scarico collegate in modo tale che l'unica serranda aperta sia quella attualmente sotto la testa di taglio. L'aria aspirata viene convogliata verso l'unità di estrazione tramite un sistema di canalizzazioni.*

*Le valutazioni sul raggiungimento della soglia di rilevanza presentate dalla ditta fanno riferimento a tre tipologie di acciaio inox che normalmente vengono lavorate e che hanno concentrazioni di Cr e Ni simili tra loro.*

*Si fa riferimento inoltre solo ad un taglio di spessore pari a 2 mm ed una velocità di taglio di 2.5 m/min con un tempo giornaliero di lavoro pari a 16 ore continue.*

*Una verifica con personale della ditta ha evidenziato il fatto che i tubi tagliati nel laser E27 hanno spessore anche superiore a 2 mm, come pure che il laser piano afferente ad E28. Inoltre risulta che la lavorazione su acciaio inox sia relativamente saltuaria pertanto i quantitativi orari lavorati a caldo*

sono maggiori del quantitativo medio calcolato su un periodo di 16 ore (mantenendo costante il quantitativo totale di acciaio inox sottoposto a taglio laser.

Per questo motivo, a parere dello scrivente, anche con riferimento ad altre emissioni autorizzate dello stesso tipo si valuta che la soglia di rilevanza può essere superata e devono essere applicati i limiti relativi all'operazione di taglio laser per quanto riguarda i parametri Cr VI e Ni.

La lavorazione di taglio laser è compresa nel punto 4.13.16 ossitaglio, taglio al plasma, taglio con raggio laser i limiti di emissione previsti sono materiale particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub> (20mg/Nmc) e Monossido di Azoto (5 mg/Nmc). Facendo riferimento alla DGR 2236/2009 e 1769/10 per il taglio a caldo (4.31.5) è previsto un limite per le polveri totali/nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc. Per la lavorazione di taglio i criteri Criaer prevedono l'applicazione di impianti di abbattimento per il materiale particellare.

L'azienda ha presentato le caratteristiche relative agli impianti di abbattimento del materiale particellare (filtri a cartucce) che hanno caratteristiche confacenti con quanto previsto dai criteri Criaer.

#### EMISSIONE E29 - Taglio al plasma acciaio al carbonio

La lavorazione di taglio al plasma è compresa nel punto 4.13.16 ossitaglio, taglio al plasma, taglio con raggio laser i limiti di emissione previsti sono materiale particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub> (20mg/Nmc) e Monossido di Azoto (5 mg/Nmc). Facendo riferimento alla DGR 2236/2009 e 1769/10 per il taglio a caldo (4.31.5) è previsto un limite per le polveri totali/nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc. Per la lavorazione di taglio i criteri Criaer prevedono l'applicazione di impianti di abbattimento per il materiale particellare.

L'azienda ha presentato le caratteristiche relative agli impianti di abbattimento del materiale particellare (filtri a cartucce) che hanno caratteristiche confacenti con quanto previsto dai criteri Criaer.

Per detta lavorazione l'azienda ha escluso il taglio di acciaio Inox.

#### Emissioni E22 ed E23 - Saldatura Acciaio Inox.

La lavorazione di saldatura è riportata al punto 4.13.20 dei Criteri Criaer che prevede limiti di emissione per i parametri Materiale Particellare (10 mg/Nmc) Ossidi di Azoto (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Non è previsto l'obbligo di adottare sistemi di abbattimento.

In relazione alla lavorazione di acciaio inox, a causa della presenza di sostanze classificate come cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Cr VI e Ni), la DGR 2236/09 e relativi limiti non è applicabile. In ogni caso, per la lavorazione di saldatura di acciaio al carbonio, la stessa DGR prevede l'applicazione di un limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Considerando un consumo annuo di elettrodi per saldatura inox o bacchette inox pari a 920 kg, considerando una durata di 16 ore giornaliere continue della lavorazione, la soglia di rilevanza non viene raggiunta e l'azienda chiede l'esclusione dell'applicazione dei limiti per Cr VI e Ni.

Per queste due emissioni, vale lo stesso ragionamento già fatto per le emissioni del taglio laser. Il non raggiungimento della soglia di rilevanza deriva dal fatto che sono previste lavorazioni continue per 16 ore/g, abbassando il valore orario di flusso di massa orario di Cr VI + Ni potenzialmente emesso dall'emissione.

Qualora dette lavorazioni dovessero essere invece protratte per solo 10 ore continue o meno invece la soglia di rilevanza verrebbe raggiunta.

A parere dello scrivente, non trattandosi di saldature automatiche e quindi continue, non è possibile ipotizzare un tempo minimo o massimo di lavorazione pertanto, considerando un consumo massimo di 920 Kg/anno, con le indicazioni disponibili, non è possibile escludere il raggiungimento della soglia di rilevanza. Pertanto a parere dello scrivente sono applicabili i limiti di emissione pari a 1 mg/Nmc per Cr VI e Ni.

#### Emissioni E25, E26, E34 ed E35 - Saldatura Acciaio al Carbonio

La lavorazione di saldatura è riportata al punto 4.13.20 dei Criteri Criaer che prevede limiti di emissione per i parametri Materiale Particellare (10 mg/Nmc) Ossidi di Azoto (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). In relazione alla DGR 2236/09 e 1769/2010 il punto 4.29 prescrive un limite di emissione per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc Non è previsto l'obbligo di adottare sistemi di abbattimento.

#### Emissioni E30, E31, E32 ed E33 Impianti termici civili per il riscaldamento dei reparti alimentati a metano.

Si tratta di 4 impianti termici civili utilizzati per il riscaldamento dei locali della ditta.

Se singolarmente non superano il limite per essere considerati individualmente medi impianti di combustione, la loro somma supera il limite di 3 MWt e rientrano nelle definizioni dell'articolo 283 comma 1.

I limiti da rispettare, trattandosi di impianti termici alimentati a gas naturale, come proposto dall'azienda sono di

Polveri Totali	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
O <sub>2</sub> rif. pari al 3%.	

### Impianti Termici Civili

#### IMPIANTI TERMICI CIVILI < 3 MW esclusi art. 282

Punto di emiss. N°	Provenienza	Potenza	Tipo di combustibile
ET1	Riscaldamento ambientale	290 kW	Metano
ET2	Caldaia per riscaldamento uffici e acqua sanitaria	150 kW	Metano
ET3	Caldaia per riscaldamento uffici e acqua sanitaria	150 kW	Metano

Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

### Limiti emissioni nuove e modificate

	<u>E22</u> Saldatura inox	<u>E23</u> Saldatura a inox	<u>E24</u> Taglio laser (ferro e inox)	<u>E25</u> saldatura	<u>E26</u> saldatura	<u>E27</u> taglio laser tubo (ferro e inox)	<u>E28</u> taglio laser piano (ferro e inox)	<u>E29</u> Taglio al plasma (no inox)	<u>E34</u> saldatura	<u>E35</u> saldatura
portata massim a	21300 Nmc/h	2500 Nmc/h	3200 Nmc/h	2100 Nmc/h	30000 Nmc/h	10000 Nmc/h	8000 Nmc/h	12000 Nmc/h	19000 Nmc/h	10000 Nmc/h
altezza	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m
durata	16 h/g	16 h/g	24 h/g	16 h/g	16 h/g	16 h/g	24 h/g	16 h/g	16 h/g	16 h/g
sezione	0,44mq	0.16mq	0,28mq	0,5mq	0,64mq	0,28mq	0,44mq	0,2 mq	0,33mq	0,28mq
impianto di abbat.			filtro a manica			filtro a cartucce	filtro a cartucce	filtro a cartucce		
<b>Inquina nti</b>										
polveri	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	20 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc
CO	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	5 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Cr VI + Ni	1 mg/Nmc	1 mg/Nmc	1 mg/Nmc			1 mg/Nmc	1 mg/Nmc			

frequen za autocont rolli	annuale									
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali.
- effettuare la messa a regime delle emissioni.

*Modifica del consumo massimo teorico di solventi*

*L'azienda richiede modifica del consumo massimo di solventi (ex art. 275 del D.Lgs. 152/06) da 6,2 t/anno attualmente autorizzati a 9,3 t/anno (incremento del 50%, proporzionale all'incremento dei tempi di funzionamento degli impianti di verniciatura), con redistribuzione dei consumi massimi di materia prima così definiti:*

- vernici a solvente: 7.200 kg/anno
- vernici all'acqua: 13.000 kg/anno
- solvente per pulizia degli impianti e delle attrezzature di verniciatura: 4.800 kg/anno

*L'azienda prevede:*

- introduzione in autorizzazione della categoria "Solvente per pulizia impianti e attrezzature di verniciatura";
- redistribuzione dei consumi massimi di materia prima, sia sulla base dell'incremento del 50% della quantità totale di solvente, sia sulla base della tendenza di un maggiore utilizzo delle vernici all'acqua rispetto alle vernici a solvente.

*Non si rilevano elementi ostativi.*

*L'azienda inoltre non richiede di innalzare al 100 mg/Nmc il limite di emissione del parametro COT ma di mantenerlo, come in precedenza a 50 mg/Nmc.*

*Conclusioni*

*Non si rilevano ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra riportati".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso le seguenti valutazioni:

- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive:
  - l'installazione entro 120 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
- in merito alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, si rileva che in data 27/08/2021 prot. n. PG/2021/133462 l'Azienda ha trasmesso la relazione inerente le sostanze e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE)1907/2006, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. 102/2020; nella relazione in questione si evidenzia l'utilizzo di un prodotto verniciante (PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH) contenente una sostanza compresa nella "Candidate list" dell'ECHA, ovvero nella lista di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Nel corso del procedimento di modifica di AUA la Ditta ha dichiarato che "l'utilizzo del prodotto verniciante PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH

cesserà entro 6 mesi, tempo utile per esaurire le scorte di magazzino. L'utilizzo del prodotto è legato ad una commessa specifica che si esaurirà in questo arco di tempo". Alla luce di tale dichiarazione, si ritiene di prescrivere che l'utilizzo del prodotto verniciante PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH dovrà cessare entro 6 mesi dal rilascio della autorizzazione. **Si ritiene altresì opportuno ricordare al gestore** il rispetto di quanto previsto esattamente dalla norma nell'ultimo periodo del comma 7-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (*"In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma"*);

- emissioni E30, E31, E32, E33:
  - trattasi di quattro caldaie ad uso civile che avendo un unico sistema di distribuzione del calore, ai sensi delle definizioni dell'art. 283 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., costituiscono un unico impianti termico civile avente come potenza termica nominale la somma delle singole potenze termiche nominali: il valore che scaturisce da tale somma è superiore a 3 MW per cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti sono sottoposti al Titolo I della Parte Quinta del medesimo decreto. Ai sensi della citata Parte I, ed in particolare alle pertinenti definizioni dell'art. 268 e all'art. 273-bis, trattasi di quattro medi impianti di combustione esistenti, aventi potenza termica singola inferiore a 5 MW, soggetti ad adeguamento del valore limite per l'inquinante "Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)" ai sensi di quanto previsto al comma 5. dell'art. 273-bis della parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Alla luce di quanto detto, pertanto, si prescrive quanto di seguito riportato:
    - per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle emissioni E30, E31, E32, E33, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, ossia entro il 01/01/2028;
  - la domanda di adeguamento sopra richiesta per il 01/01/2028 dovrà altresì essere comprensiva degli adempimenti previsti all'art. 294 commi 1 e 3-bis in merito al rendimento di combustione;
  - nella precedente autorizzazione non era previsto l'obbligo di monitoraggio annuale, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili; tenuto conto dell'inquadramento normativo delineato al punto precedente, si ritiene di stabilire l'obbligo di monitoraggio periodico della emissione. Tenuto conto, appunto, che non sono stati effettuati monitoraggi della emissione, si stabilisce che il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro 150 giorni dal rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione;
- emissioni E22 e E23 - considerato che saranno dedicate alla saldatura inox, si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio della autorizzazione, al fine di verificare il rispetto del valore limite prescritto per gli inquinanti Cromo VI e Nichel;
- emissione E24 - considerato che a seguito della istruttoria sopra riportata per tale emissione è stato prescritto un valore limite per gli inquinanti Cromo VI e Nichel, si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio della autorizzazione, al fine di verificare il rispetto di detto valore limite.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/2015 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2021 prot. 57163;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4650 del 21/09/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2021 prot. 98592;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5653 del 04/11/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/11/2022 prot.127696;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2024 P.G.N. 12702, e successive integrazioni.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE ET1 – RISCALDAMENTO AMBIENTALE** (290 kW, a metano)

**EMISSIONE ET2 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA**  
(150 kW, a metano)

**EMISSIONE ET3 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA**  
(150 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA DI SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

### EMISSIONE E2 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

### EMISSIONE E3 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + filtro a tasche

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E5 - CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

#### **EMISSIONE E6 - CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E7 - FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E9 – BRUCIATORE PRERISCALDO ARIA CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

(290 kW, a metano)

#### **EMISSIONE E10 - BRUCIATORE FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

(290 kW, a metano)

#### **EMISSIONE E11 - BRUCIATORE FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO**

(290 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE E12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO**

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	5	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E13 – BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE E14 - FORNO ASCIUGATURA**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE E15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE E16 – CABINA DI APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

### **EMISSIONE E17 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

### **EMISSIONE E18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)**

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### **EMISSIONE E19 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

### **EMISSIONE E20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### **EMISSIONE E21 – SALDATURA**

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E22 – SALDATURA INOX**

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E23 – SALDATURA INOX**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E24 – TAGLIO LASER FERRO E INOX**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE E25 – SALDATURA**

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc

Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

### **EMISSIONE E26 – SALDATURA**

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE E27 – TAGLIO LASER - LASER TUBO (FERRO E INOX)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

### **EMISSIONE E28 – TAGLIO LASER - LASER PIANO (FERRO E INOX)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

### **EMISSIONE E29 – TAGLIO PLASMA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

**EMISSIONE E30 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI**  
(2,326 MW, a metano)

**EMISSIONE E31 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI**  
(2,326 MW, a metano)

**EMISSIONE E32 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI**  
(2,326 MW, a metano)

**EMISSIONE E33 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI**  
(2,326 MW, a metano)

N. 4 medi impianti termici civili esistenti

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E34 – SALDATURA**

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

**EMISSIONE E35 – SALDATURA**

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Entro 120 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA le **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14** dovranno essere dotate di **idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 15. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)).
- Per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle **emissioni E30, E31, E32 e E33**, che si configurano come **medi impianto di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi

introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, ossia **entro il 01/01/2028**. La domanda di adeguamento **dovrà altresì essere comprensiva degli adempimenti previsti all'art. 294 commi 1 e 3-bis in merito al rendimento di combustione.**

4. **Entro 6 mesi** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA **dovrà cessare l'utilizzo del prodotto verniciante denominato "PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH".**
5. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
  - a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 9,3 ton/anno;
  - b. il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
  - c. l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 9,3 ton;
  - d. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
  - e. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la **voce O1** del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle **misurazioni analitiche di COV** effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i **tempi di effettiva attivazione** delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente **punto 2.**). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
  - f. i consumi mensili di **prodotti vernicianti a solvente, prodotti vernicianti all'acqua e solventi per pulizia impianto**, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 15**. Tali consumi non devono essere superiori a 7.200 kg di prodotti vernicianti a solvente, a 13.000 kg di prodotti vernicianti all'acqua e a 4.800 kg di solventi per pulizia impianto all'anno;
6. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà **effettuare almeno un monitoraggio** delle **emissioni E22, E23 e E24**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro "Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni". Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 150 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà **effettuare almeno un monitoraggio** delle **emissioni E30, E31, E32, E33**. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

8. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E9, E25, E26, E27, E28, E29, E34 e E35**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
9. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E9, E25, E26, E27, E28, E29, E34 e E35** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
10. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 8.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 9.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
11. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E25, E26, E27, E28, E29, E34 e E35** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
12. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 11., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
13. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6, E7, E12, E14, E16, E17, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34 e E35** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno

essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - a) dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 2.;
  - b) dovranno essere annotati mensilmente i prodotti vernicianti a solvente, prodotti vernicianti all'acqua e solventi per pulizia impianto, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**.
  
16. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 14. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
  
17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

18. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6, E7, E16, E24, E27, E28 e E29** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

20. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il

piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici:

	Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

22. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**